

Condizioni generali di contratto (CGC) per il controllo di funzionalità dei dispositivi di allarme per fughe

di Migrol AG, Badenerstrasse 569, CH-8048 Zurigo (di seguito denominata l'«Azienda»).

Al fine di semplificare la leggibilità, nel testo si rinuncia alla doppia denominazione maschile-femminile «il Committente/la Committente». La denominazione di Committente comprende entrambi i sessi.



1. Campo d'applicazione

Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le prestazioni di servizio di controllo della funzionalità dei dispositivi di allarme per fughe rese da parte dell'azienda e dalle sue società di servizi e sono parte integrante del relativo contratto di assistenza. Sono fatti salvi gli accordi speciali. Le Condizioni generali di contratto di diverso tenore del Committente sono valide solo se sono state accettate dall'azienda espressamente e per iscritto.

2. Conclusione del contratto

Il contratto di servizio relativo alla manutenzione del dispositivo di allarme per fughe si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto da parte dell'azienda.

3. Estensione delle prestazioni di servizio

3.1. L'azienda esegue due volte l'anno una revisione e controllo della funzionalità del dispositivo di allarme per fughe.

L'assistenza consiste nei seguenti tipi di lavoro:

revisione e controllo della funzionalità del dispositivo di allarme per fughe, rimozione di eventuali guasti verificatisi tra i controlli della funzionalità, nonché montaggio e smontaggio di parti di ricambio a titolo gratuito, che vengono conteggiate a prezzo preferenziale, notifica dei rapporti di controllo rivolti all'autorità competente.

3.2. Non sono inclusi nel prezzo del servizio i controlli voluti dal Committente volti alla rimozione di guasti e danni, le cui cause non sono riconducibili a un guasto del dispositivo di allarme per fughe, ma ad es. a uso difettoso o errato, negligenza, intervento di terzi, carenza di corrente, interruzione o errata corrente elettrica, fusibili difettosi, perdite del serbatoio, dei rubinetti o delle tubature, valvole in sovraccarico o anche stagnazioni d'acqua nel pozzetto d'ispezione. Lo svolgimento di tale prestazione di servizio è conteggiata a parte, così come le tasse ufficiali dovute in ciascun cantone.

4. Luogo e data del controllo

4.1. Il luogo di adempimento è l'indirizzo convenuto dove è situata la cisterna come da contratto.

4.2. Il controllo si svolge entro l'anno civile obbligatorio come da data concordata separatamente per il controllo e in un orario preannunciato da parte dell'azienda.

5. Prezzo del servizio / Adeguamento del prezzo

5.1. L'ammontare del canone è regolato nel contratto relativo alla prestazione di servizio. I canoni comprendono, fatte salve le cifre 3.1. e 3.2., tutte le spese dovute nell'ambito della manutenzione nonché tutte le imposte, dovute nell'ambito del contratto di servizio.

5.2. L'azienda si riserva di adeguare i rincarari dei costi sulle prestazioni di servizio concordate in seguito ad aumento o ad altri rincarari fondati dei costi, il prezzo pattuito contrattualmente all'inizio di un nuovo periodo contrattuale alle mutate circostanze. Esso comunica tali adeguamenti al cliente per iscritto e li giustifica.

Qualsiasi variazione dell'IVA o l'introduzione di altri oneri fiscali, a cui potrà sottostare in futuro il controllo della funzionalità di dispositivi di allarme per fughe, saranno considerati nel prezzo contrattuale dal momento della loro validità.

6. Accesso agli apparecchi

6.1. Durante gli orari standard di manutenzione i tecnici dell'azienda o delle sue società di servizi ricevono accesso agli apparecchi del Committente per i lavori di manutenzione.

6.2. Se il tecnico dell'azienda non ha libero accesso all'hardware alla data concordata per la manutenzione, sono a carico del Committente le spese per i tempi d'attesa causati in tal modo nonché le ulteriori spese di accesso.

7. Fatturazione / Condizioni di pagamento

7.1. La fatturazione ha luogo successivamente al servizio eseguito e sulla base dei dati di cui al rapporto. I pagamenti del Committente devono essere effettuati puramente al netto, ossia al netto di qualsiasi deduzione, ed esclusa la compensazione. Il termine per il pagamento è di 10 giorni, sono fatti salvi accordi speciali.

7.2. L'azienda si riserva espressamente di effettuare controlli della solvibilità nonché di pretendere dietro a controllo il pagamento anticipato o in contanti. Qualora il Committente rifiuti il pagamento entro il termine fissato, dopo che vi sia stata una prima ingiunzione, l'azienda ha facoltà di recedere dal contratto.

8. Mora del pagamento

8.1. In caso di inosservanza del termine di pagamento di 10 giorni il Committente è messo in mora senza un particolare sollecito e sono esigibili gli interessi moratori. È fatto salvo il diritto di fare ricorso per l'eventuale ulteriore danno dovuto al ritardo.

In caso di mancato pagamento, nonostante vi sia stato il sollecito, saranno inoltre esigibili per il pagamento tutti i crediti dell'azienda derivanti da altre prestazioni concordate col Committente ed eseguite.

8.2. Finché il Committente si trova in mora di pagamento, l'azienda non sarà tenuto ad adempiere ad altri contratti per prestazioni in essere.

Qualora il Committente sia diventato insolubile e siano perciò messi in pericolo i diritti dell'azienda, questi può trattenere la sua prestazione finché non gli sia garantita la controprestazione (art. 83 CO).

9. Responsabilità

9.1. L'azienda risponde nei confronti del Committente per i danni, che sorgono in seguito a intenzione propria o grave negligenza. In caso di notifica dei difetti avvenuta tempestivamente in base alla legge e giustificata il Committente ha esclusivamente il diritto, con l'esclusione del diritto di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, alla rimozione del difetto. I diritti al risarcimento derivanti dai diritti di garanzia sono esclusi, ove ammissibile per legge.

9.2. Altre contestazioni possono essere prese in considerazione, purché giustificate, solo se vengono comunicate per iscritto all'azienda entro 10 giorni dalla fornitura.

9.3. L'azienda risponde in proprio e per i propri ausiliari dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza. L'importo a copertura della responsabilità per lieve negligenza si limita alla somma massima di CHF 20'000.- per ogni evento dannoso.

9.4. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità dell'azienda per i danni diretti o indiretti di qualsivoglia genere, purché ciò sia ammissibile per legge.

10. Forza maggiore / Impedimento della fornitura

Per forza maggiore si intendono le circostanze che esulano dalla sfera d'azione dell'azienda, quali ad esempio le restrizioni imprevedibili delle autorità (ad es. divieti di importazione, contingentamenti), i guasti, gli eventi naturali di particolare intensità, le epidemie, gli scioperi, le ribellioni, gli eventi bellici. Qualora l'azienda per tali motivi sia impedito nell'adempimento del contratto, esso è autorizzato in qualsiasi momento a prolungare adeguatamente i termini e le date concordati ovvero a rinviarli, ed è esentato dallo svolgimento della prestazione nel caso in cui sia imprevedibile la fine dell'impedimento.

11. Disdetta

Il contratto di servizio può essere disdetto con lettera raccomandata per la fine della durata contrattuale. Il termine di preavviso è di tre mesi. Se un contratto non viene disdetto alla scadenza della durata contrattuale fissata, si proroga tacitamente di due anni con il medesimo periodo di preavviso e le stesse condizioni di disdetta.

12. Deroghe delle condizioni generali di contratto

Le variazioni e le integrazioni delle presenti Condizioni generali di contratto necessitano della conferma scritta da parte dell'azienda.

13. Protezione dei dati

L'azienda elabora i dati che vengono raccolti durante le ordinazioni con la massima accuratezza e secondo le regole della protezione dei dati svizzera. Con l'ordinazione il committente si dichiara d'accordo che i relativi dati come anche i dati integrativi, presenti presso l'azienda o che provengono da terzi, vengono utilizzati all'interno dell'intero Gruppo Migros per le analisi del paniere, per azioni pubblicitarie personalizzate nonché per i contatti con i clienti. Al Gruppo Migros appartengono: la FCM, le Cooperative Migros, le filiali e i negozi specializzati Migros, le imprese al dettaglio appartenenti alla Migros nonché le imprese di servizi e di produzione della Migros. Una comunicazione dei dati fuori dal Gruppo Migros avviene esclusivamente sotto severi requisiti di protezione dei dati contrattuali a fornitori di servizi esterni in Svizzera o all'estero, in base alle disposizioni di legge alle autorità di perseguimento penale o se una comunicazione è necessaria per la salvaguardia e l'attuazione di legittimi interessi della Migros. Il committente ha il diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso alla pubblicità.

14. Nullità parziale

Qualora parti delle presenti Condizioni generali di contratto debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la validità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace o invalida deve essere sostituita da una disposizione, che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti.

15. Diritto applicabile e foro competente

Fatte salve le esclusioni di legge di una scelta del diritto applicabile, il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero.

Fatti salvi i fori competenti imperativi o parzialmente imperativi, per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente rapporto giuridico Zurigo è il foro competente, ove ammissibile al Tribunale commerciale del Canton Zurigo. L'azienda resta autorizzato ad adire qualsiasi altro foro competente.